



**CONTRATTO D'APPALTO PER L'APPALTO INTEGRATO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI RICARICA DI TIPO "OVER-
NIGHT" PER LA FLOTTA DI AUTOBUS ELETTRICI DI SVT**

C.I.G. 9937301833 CUP F31B22000750006

Finanziato con fondi PNRR - NEXT GENERATION EU

Codice intervento PNRR: M.2.C.2 – 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub-
investimento BUS"

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni
migliore effetto di ragione e di legge

TRA I SOGGETTI

a) la **Società Vicentina Trasporti a r.l.** con sede legale in Viale Milano 78,
36100 Vicenza - iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza con
numero d'iscrizione, codice fiscale e partita IVA 03419220243,
rappresentata in quest'atto dall'ing. Franco Ettore Viola, nato a Genova
(GE) il 25/10/1960 c.f. VLIFNC60R25D969A, intestatario di firma digitale,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse della suddetta società che rappresenta nella sua qualità di
Direttore Generale e procuratore speciale, giusta procura in data
01/09/2021 rep. n° 82638, racc. n° 23967 del notaio dott. Giuseppe Muraro
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, di
seguito nel presente atto denominata semplicemente "Azienda" o "SVT",
parte appaltante;

e



b) il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, con atto notarile del notaio dott. Giuseppe Muraro del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, in data 21/12/2023, fra **AGSM AIM Smart Solutions S.R.L.** con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza - iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita c.f. 04147220232 (Impresa Capogruppo) e **Gemmo S.P.A.** (società con unico socio) con sede legale in via dell'Industria 2, 36057 Arcugnano (VI) - iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza con numero d'iscrizione, codice fiscale e partita 03214610242 (Mandante), rappresentata in quest'atto dall'Avv. Barbara Biondani, nata a Vicenza il 29/04/1972, c.f. BNDBBR72D69L840W, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese che rappresenta nella sua qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa capogruppo, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Ditta" o "R.T.I." o "appaltatore", parte appaltatrice;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto.

PREMESSO che

- con determina di SVT in data 09/10/2023, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "realizzazione del nuovo impianto di ricarica di tipo "over-night" per la flotta di autobus elettrici di SVT" da porre a base di una procedura di gara di appalto integrato per un importo complessivo a base d'appalto di € 2.280.766,48 di cui € 70.766,48 per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,



€ 2.150.000,00 per l'esecuzione dei lavori ed € 60.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed è stato deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con lettera di invito prot. n. 2023-10989 del 24/10/2023 è stata avviata la procedura negoziata in esito alla quale migliore offerta è risultata quella presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra AGSM AIM Smart Solutions S.R.L. (Impresa Capogruppo) e Gemmo S.P.A. (Mandante);

- con determina di SVT in data 15/12/2023 l'appalto in oggetto, dopo aver verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra AGSM AIM Smart Solutions S.R.L. (Impresa Capogruppo) c.f. 04147220232 e Gemmo S.P.A. (Mandante) c.f. 03214610242, per l'importo complessivo offerto di € 2.071.494,86 più IVA, di cui € 65.675,23 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, € 1.945.819,63 per l'esecuzione dei lavori ed € 60.000,00 per OO.SS. non soggetti a ribasso, come da offerta di gara in data 20/11/2023 allegata in copia **sub 1** al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;

- per la partecipazione e la ammissione alla gara la Ditta ha dichiarato di aver preso visione del progetto definitivo posto a base di gara che ha accettato in ogni sua parte;

- l'appalto è finanziato in tutto o in parte, dall'unione europea - Next



Generation EU nell'ambito del piano di ripresa e resilienza (PNRR) misura M.2.C.2 - 4.4.1 "Rinnovo flotte bus e treni verdi -sub-investimento BUS" ed il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU – Italia.

- che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra AGSM AIM Smart Solutions S.R.L. (Impresa Capogruppo) e Gemmo S.P.A. (Mandante) in sede di gara ha indicato:

- quale impresa ausiliaria: la società ERIS S.r.l. con sede in via dell'Industria n. 2 – 36057 Arcugnano (VI)
- quale progettista incaricato: la società di ingegneria DBA PRO S.p.A. a socio unico con sede in Piazza Roma 19 - 32045 Santo Stefano di Cadore (BL) – c.f. 01673560304.

- che ai sensi dell'art. 18, comma 3 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del sopracitato D. Lgs.;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2 - Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "realizzazione del nuovo impianto di ricarica di tipo "Over-Night" per la flotta di autobus elettrici di SVT".



2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): 9937301833
- Codice Unico di Progetto (CUP): F31B22000750006

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € 2.071.494,86 (euro duemilionesettantunomilaquattrocentonovantaquattro/86) comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

- a. € 1.945.819,63 per lavori veri e propri
- b. € 60.000,00 oneri di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c. € 65.675,23 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale.

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) e ai documenti facenti parte integrante del progetto definitivo posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

4. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.



Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 32, comma 6, dell'allegato I.7 del codice dei contratti, sono riportate nella seguente tabella

Categoria		Importi in euro			Incidenza su Totale
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale	
OG 11	<u>LAVORI A CORPO</u> IMPIANTI TECNOLOGICI	1.806.109,70		1.806.109,70	92,82%
OG3	STRADE, AUTOSTRADE, ecc.	139.709,93		139.709,93	7,18%
	Sommano a Corpo	1.945.819,63	60.000,00	1.945.819,63	100,00%
	<i>Totale APPALTO</i>	1.945.819,63	60.000,00	2.005.819,63	

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

- la Ditta presso la propria sede legale e all'indirizzo pec: smartsolutions@pec.agsmaim.it
- la Società Vicentina Trasporti a r.l. presso la propria sede legale e all'indirizzo pec svt@legalmail.it

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore ai sensi della Legge 136/2010.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. L'appaltatore si obbliga a consegnare il progetto esecutivo, corredato da tutta la documentazione prevista all'art. 13 del C.S.A. entro il termine di 60 giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data di ricezione



dell'ordine di servizio del Responsabile Unico del Progetto con il quale viene dato avvio all'attività.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine offerto in gara di 300 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Considerato che l'appalto rientra fra quelli finanziati dal PNRR, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 4 ultimo periodo del decreto legge n. 77 del 2021 (convertito nella L. 108/2021), le penali dovute per il ritardato adempimento nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,60 per mille (1.242,90 €) dell'importo netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4. Nel caso l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato è riconosciuto per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo un premio di accelerazione pari allo 0,60 per mille (1.242,90 €) dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad



incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e al capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

4. Trattandosi di appalto finanziato con fondi del PNRR l'appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per ottenere il finanziamento nei termini stabiliti dagli Enti pubblici finanziatori e secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento.

5. Nel caso in cui SVT non riesca a beneficiare, anche solo parzialmente, del finanziamento pubblico previsto, per fatto o colpa dell'appaltatore, ferma la escussione della garanzia definitiva, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a SVT i maggiori danni cagionati a SVT per cause a lui imputabili.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti



1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale offerto per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale (pari ad € 65.675,23) come previsto all'art. 27 del Capitolato con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, pari al 20 % dell'importo offerto per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori;

b) secondo acconto pari al 20 % dell'importo offerto per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale entro i successivi 60 giorni;

c) saldo finale dell'importo offerto per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale entro i successivi 60 giorni.

2. Come previsto dall'art. 26 del Capitolato, ai sensi dall'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti pubblici all'appaltatore è concessa un'**anticipazione** pari al 20%, calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori come specificato in Capitolato.

4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con



decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. Le rate di acconto per i lavori veri e propri sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 400 000.00 €. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 125, comma 5 del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. In tutte le fatture ed i pagamenti dovranno essere riportati, oltre ai codici CUP e CIG, le diciture: FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU - PNRR M2C2 -I 4.4.1.

6. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale.



7. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

8. Il pagamento della rata di saldo dei lavori, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

9. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

11. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

12. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

13. In ottemperanza alle specifiche disposizioni normative relative ai progetti finanziati con fondi PNRR ogni stato di avanzamento dei lavori deve altresì contenere una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali (art. 32 del C.S.A.) e definite in conformità all'art. 60 del codice dei contratti pubblici.

2. La clausola di revisione dei prezzi di cui al comma 1 non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT che sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 120 del codice degli appalti, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi ivi indicati, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del medesimo articolo, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate



2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del 07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel seguente modo:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni,



espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.

3. Qualora non si stipuli l'accordo bonario di cui al comma 2, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al giudice ordinario presso il luogo ove il contratto è stipulato.

4. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti



possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se una o più delle condizioni ivi indicate sono soddisfatte.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro I del codice dei contratti pubblici.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo



verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto



vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Garanzie per la partecipazione, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici e dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.

10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.

11. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri



alle persone o danni alle proprietà si applicano le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

- a) si impegna a consegnare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;
- b) si impegna ad aggiornare tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;
- c) dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

- a) l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- b) ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva;

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di



parte o di tutte le opere ultimate.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno 2022, l'appaltatore è obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:

- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) deve essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.
- L'appaltatore si impegna a impiegare motori termici in conformità al criterio "3.1.2 Macchie operatrici" secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto;
- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti, l'appaltatore rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto
- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, l'appaltatore rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto
- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata, l'appaltatore rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.
- in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata, l'appaltatore rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto.



Art. 17 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
4. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.



7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

8. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..

9. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da



eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Al proposito si precisa che l'appaltatore ha prodotto in offerta dichiarazione di subappalto per le seguenti lavorazioni: *“Le lavorazioni ricomprese nella categoria OG11 nella misura prevista dalla lex di gara – le lavorazioni previste nella categoria OG3 nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalla lex di gara”*.

10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 99 del Codice dei contratti pubblici. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari



di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 18 - Garanzia definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 117 del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria numero 01334/34/75002876 emessa in data 14/12/2023 dalla società Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza generale e Direzione per l'Italia, per un importo di € 58.001,86, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del codice, ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023 per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e la certificazione UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale).

2. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati



nell'esecuzione dei lavori.

4. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 3, è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori idonea polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice ed in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 16/09/2022, n. 193, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. E' allegata al presente contratto per costituirne parte integrante l'offerta di gara (allegato sub. 1);

2. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti facenti parte del progetto definitivo posto a base di gara:

a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b) l'Elenco prezzi unitari;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

d) il computo metrico estimativo;

e) il cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;

f) il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08;

g) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;

h) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto



non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;

i) tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, il cui contenuto ha valore negoziale.

3. Le giustificazioni dell'offerta presentate dall'appaltatore in sede di gara per la verifica di congruità dell'offerta, depositate agli atti della Società Appaltante, costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegate, ed il loro contenuto ha valore negoziale.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

2. In particolare l'Appaltatore si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato ad SVT che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;

b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;

c) a trasmettere ad SVT i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché



la stessa possa accertare l'inserimento in esse della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente SVT e l'Ufficio territoriale del Governo di Vicenza qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010;

e) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, SVT, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è: quello riportato nel frontespizio del presente atto.

SVT e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 21 – Adempimenti di cui al D.L. n. 77/2021. Principio DNSH - PARI OPPORTUNITÀ

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, ed in particolare l'art. 47 rubricato "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC". L'Appaltatore è tenuto a presentare alla società appaltante la documentazione ivi prevista con le modalità indicate nel suddetto articolo



2. Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 47, l'Appaltatore si impegna ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile (rivolta a giovani di età di inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) e una quota pari al 15% di occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesso o strumentali.

3. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto ai sensi del comma 4 del sopracitato art. 47, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale

4. L'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Art. 22 – Adempimenti connessi agli interventi PNRR

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti i requisiti, vincoli e condizioni derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, con particolare riferimento agli obblighi specifici derivanti dal principio del cd. DNSH ("Do No Significant Harm") volto a garantire che l'esecuzione degli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo



all'ambiente (articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020).

2. L'appaltatore ha inoltre dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi attuale o potenziale, né proprio, né del proprio coniuge, o di conviventi, parenti, affini entro il secondo grado, tale da metterne a rischio il buon andamento e lo svolgimento imparziale dell'appalto

Art. 22-bis - Rispetto della normativa europea per gli interventi PNRR

1. E' fatto obbligo all'appaltatore:

- di rispettare il cronoprogramma procedurale e di spesa, secondo le indicazioni fornite dal soggetto attuatore, in coerenza con gli indicatori e le scadenze previste dalla misura Codice intervento PNRR: M.2.C.2 – 4.4.1 “Rinnovo flotte bus e treni verdi – sub-investimento BUS” per il conseguimento dei Milestone e Target ivi previsti.
- di garantire il rispetto delle regole finanziarie nazionali ed europee, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241].
- di garantire un flusso informativo costante per permettere al Soggetto Attuatore di alimentare il sistema informatico di monitoraggio e rendicontazione della Misura.
- di presentare tutta la documentazione richiesta, necessaria ai fini della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, nei tempi e nei modi indicati dal Soggetto Attuatore e/o previsti dalla documentazione di gara, nel rispetto della tempistica prevista dal finanziamento PNRR.
- di rispettare gli obblighi in materia di informazione, comunicazione e



pubblicità previsti dall'art. 34 del Reg. (UE) 2021/241.

Art. 23 - Adempimenti in materia antimafia

1. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia tramite la BDAP acquisendo l'informativa provvisoria (liberatoria ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020) eccetto che per l'impresa capogruppo.
2. Per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia della capogruppo AGSM AIM SMART SOLUTIONS S.R.L. e prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011.
3. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, SVT recederà dal contratto

Art. 24 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 con riferimento agli appalti nei settori speciali
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 25 - Spese contrattuali e trattamento fiscale



1. L'imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nella forma di scrittura privata non autenticata, stipulato con sottoscrizione digitale, saranno interamente a carico della Ditta appaltatrice. Il corrispettivo è imponibile IVA.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Simone Vicentini, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

3. I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 27 - Variazioni in composizione societaria

1. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente ad SVT ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

2. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.



Art. 28 - Codice etico e di comportamento (d.lgs. 231/2001)

1. Al presente affidamento si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 21/07/2023, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Società Trasparente/ Disposizioni generali/Atti generali.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

Art. 29 Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito istituzionale di SVT alla pagina <https://www.svt.vi.it/societa-trasparente/it/altri-contenuti/prevenzione-corrruzione>

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.



3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo di legalità" *[trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento di personale, fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.]*, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del



subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, “informazione interdittiva” di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

5. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.”

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento



darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 .p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

8. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, per il successivo inoltro alla Prefettura, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, che intende coinvolgere in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili", di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo":

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;



-
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
 - servizio di autotrasporto;
 - guardiania di cantiere;
 - fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamento di personale;
 - fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

L'appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante le successive variazioni al precitato elenco

9. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

10. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo

11. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai



cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

Art. 30 Riservatezza

1. Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

2. Nello svolgimento dell'attività contrattualizzate, l'Appaltatore, dovrà trattare i dati personali di soggetti terzi mettendo in atto ogni tipo di misura tecnica organizzativa idonea a garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati, così come indicate dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016. l'Appaltatore è responsabile dell'eventuale violazione dei dati di soggetti terzi e sarà obbligato a risarcire il danno materiale o immateriale causato sia a SVT che ai soggetti terzi interessati dalla violazione delle norme del Regolamento UE 679/2016.

La presente scrittura privata corredata da n. 1 allegato viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs n.36/2023 in segno di accettazione dalle Parti che la dichiarano conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Allegato sub 1 : Offerta economica

per S.V.T. S.R.L.

per Il Raggruppamento Temporaneo di imprese

Il Direttore Generale

La legale rappresentante dell'impresa mandataria

Ing. Franco Ettore Viola

dott. Barbara Biondani

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Modello 2 - Modulo Offerta Economica

Spett.le
S.V.T. Srl Società Vicentina Trasporti
viale Milano, 78
36100 VICENZA

N.B. : Le celle da compilare da parte del concorrente sono quelle di colore

OGGETTO : Settori Speciali - Lettera invito prot. 2023-U-10989 del 24/10/2023 - Procedura negoziata

Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di ricarica di tipo "Over-Night" per la flotta di autobus elettrici di SVT.

Importo a base d'appalto per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 70.766,48

Importo a base d'appalto per i lavori: € 2.150.000,00 (oltre ad € 60.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

CODICE CIG 9937301833 - CUP F31B22000750006

MODULO OFFERTA ECONOMICA

La ditta	RTI COSTITUENDO AGSM AIM SMART SOLUTIONS SRL e GEMMO SPA
domiciliata in	Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 72
c.f./p.iva	04147220232
rappresentata da	avv. Barbara Biondani
in qualità di	Consigliere Delegato e Legale Rappresentante

con riferimento alla procedura di gara in oggetto

OFFRE

		in cifre
1) Prezzo a corpo offerto per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA e CSP (in ribasso rispetto all'importo di € 70.766,48 posto a base di gara)	€	€ 65.675,23000
2) Prezzo a corpo offerto per l'esecuzione dei LAVORI (in ribasso rispetto all'importo di € 2.150.000,00 posto a base di gara)	€	€ 1.945.819,63000

3) VALORE OFFERTA ECONOMICA al netto degli OO.SS. da interferenza non soggetti a ribasso, derivante dalla somma delle due voci suindicate	€	€ 2.011.494,86000
4) Oneri di sicurezza (OO.SS.) da interferenza non soggetti a ribasso	€	€ 60.000,00
5) VALORE OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA al lordo degli OO.SS. da interferenza non soggetti a ribasso (quindi comprensivo degli oneri di sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso indicati da SVT in € 60.000,00)	€	€ 2.071.494,86000

La presente offerta s'intende fissa e irrevocabile per 180 giorni decorrenti dalla data della sua presentazione

20/11/2023

Firma digitale del legale rappresentante

In caso di R.T.I. non ancora costituito firma digitale del legale rappresentante di tutti i componenti del R.T.I.